

## PROMEMORIA PROCEDURA ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

Secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che:

### **1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Il Consiglio di istituto è l'unico organo collegiale della scuola composto da rappresentanti di tutte le componenti: tra i compiti prevalenti vi è l'approvazione del Programma Annuale, i Regolamenti di Istituto e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19 membri così assegnati:

- a) n. **8 rappresentanti del personale DOCENTE** eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei (di cui n. 2 seggi riservati al personale insegnante della scuola dell'infanzia);
- b) n. **8 rappresentanti dei GENITORI** degli alunni eletti dai genitori (o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile) degli alunni iscritti;
- c) n. **2 rappresentanti del personale ATA** amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
- d) la **Dirigente Scolastica** membro di diritto;

In riferimento ai punti a) e b), ai sensi dell'art. 4 c. 3 dell'O.M. n. 267/95, nel Consiglio di Istituto, viene assicurato, comunque:

- n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola dell'Infanzia;
- n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola Primaria;
- n. 1 seggio ad un genitore di Scuola Secondaria
- n.1 seggio ad un insegnante di Scuola dell'Infanzia;
- n. 1 seggio ad un insegnante di Scuola Primaria
- n.1 seggio ad un insegnante di Scuola Secondaria

Il **PRESIDENTE** del Consiglio di Istituto viene eletto nella prima seduta fra i rappresentanti dei genitori.

La **GIUNTA ESECUTIVA** del Consiglio di Istituto è composta da:

- 1 docente;
- 1 rappresentante degli ATA;
- 2 genitori.

di diritto ne fanno parte:

- la Dirigente Scolastica che la presiede;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

### **2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Hanno diritto di **elettorato attivo e passivo**:

**ENTRAMBI I GENITORI** (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell'infanzia;

**I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO** (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia, compresi gli insegnanti di religione;

**IL PERSONALE A.T.A.** di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia.

### **3. LA COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale è composta da:

- 2 docenti
- 2 genitori
- 1 personale ATA

Aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dalla Dirigente Scolastica.

#### **4. PRESENTAZIONE LISTE**

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere presentate alla Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria e negli orari d'ufficio, da uno dei firmatari:

**dalle ore 9.00 di lunedì 5 novembre e entro le ore 12.00 di lunedì 12 novembre**

Le liste vanno sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:

- a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
- b) almeno n. 13 (tredici) elettori per la componente docenti (1/10 dei docenti arr. unità sup.);
- c) almeno n. 3 (tre) elettori per la componente personale ATA (1/10 ATA arr. unità sup.).

Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di **una o più liste** di candidati (docenti, genitori, personale ATA).

I **candidati** debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna **lista** deve essere contraddistinta da un **motto** [esempio: I genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni **lista**, per ciascuna componente, può comprendere fino ad un numero doppio di candidati rispetto al numero eleggibile (16 per la componente dei genitori, 16 candidati per la componente del personale docente, 4 per la componente del personale ATA amministrativo e ausiliario).

**Nessun elettore** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

**Nessun candidato** può essere incluso in più liste della medesima componente.

**Nessun candidato** può presentare alcuna lista.

**Nessun componente della Commissione Elettorale** può essere candidato.

Sull'apposita **scheda**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **voto** va espresso mediante la apposizione di una croce [ X ] sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce [ X ] sul numero arabo indicante il candidato appartenente alle medesime liste.

- Per la **componente dei genitori** ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima classe o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la **componente del personale docente** ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la **componente del personale ATA** ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Le **liste** debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le **firme** dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dalla Dirigente Scolastica. L'**autenticazione delle firme** dei presentatori è effettuata mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel precisato decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo n. 297/94 e alle OO.MM. n. 215/91, modificata dalle OO.MM. n. 293/96 e n. 277/98 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto, e n. 267/95 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

## **5. IRREGOLARITÀ LISTE**

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione delle liste, la Commissione Elettorale notifica all'albo le eventuali irregolarità riscontrate, con l'invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.

## **6. COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI**

La Commissione stabilirà presso quali locali verranno costituiti i seggi elettorali, composti ciascuno da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario), che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dalla Dirigente Scolastica su designazione della Commissione Elettorale d'istituto.

I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

## **7. SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della **preferenza**.

- a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
- b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
- c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo dei candidati prestampati nella scheda.

Nel caso in cui l'elettore sia **genitore** di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola volta.

Il **personale scolastico (docenti e/o ATA)** in servizio in più sedi scolastiche esercita l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui presta servizio.

L'**elettore che fa parte di più componenti** (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.

Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

\* \* \* \* \*

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa rimando alle disposizioni contenute nella OM 215/91.